

Regolamento BYOD - Bring Your Own Devices

Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola

CONSIDERATO il Regolamento(UE)2016/679 - GDPR - Del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con particolare riferimento all'articolo 9

VISTO il D.lgs.196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come novellato dal D.lgs.101/2018 Visto il DPR 249/1998, DPR 235/2007, atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 30/DIP/segr. del 15 marzo 2007

VISTA la Direttiva Ministeriale 104/30.11.2007

VISTI gli artt. 3 e 4 dello "Statuto degli Studenti e delle Studentesse"

CONSIDERATO il PNSD, azione # 6

PREMESSA

L'azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale "Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device)" prevede che la scuola riconosca agli studenti la possibilità di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole e adeguato i propri dispositivi: "La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato".

Si tratta di offrire agli studenti opportunità innovative per ampliare la loro formazione, migliorando contestualmente l'ambiente educativo e di apprendimento. Il nostro Istituto, pertanto, intende favorire l'uso responsabile dei dispositivi digitali mobili personali, integrandoli nell'attività didattica quotidiana dei docenti che ne vorranno fare uso: il che comporta la necessità di definire con chiarezza le norme che regolano l'uso degli stessi a scuola per fini didattici, anche allo scopo di tutelare gli allievi dai rischi e dai pericoli dall'uso improprio dei dispositivi, di formarli alla corretta gestione delle nuove tecnologie ed ai principi della sicurezza informatica.

Art. 1–Dispositivi ammessi

Nelle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado sono ammessi i seguenti dispositivi mobili:

- computer portatile
- tablet
- notebook
- e-reader
- smartphone

Art. 2 – Autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi

Gli alunni possono usare il dispositivo di cui all'art.1 solo in caso di consenso esplicito del docente in classe ed esclusivamente per scopi didattici. Qualsiasi uso improprio e non autorizzato prevede la sanzione disciplinare di cui all'art.8

Art. 3 - Utilizzo didattico di audio e video condivisione di file e gestione dei software

Le fotografie e i file audio-video registrati a scuola, possono essere pubblicati, solo previa autorizzazione del docente ed esclusivamente in canali di comunicazione e piattaforme individuate ed ufficializzate dall'Istituto e unicamente a scopi didattici.

E' tassativamente vietata la pubblicazione e diffusione di riprese audio-video e di fotografie effettuate dagli studenti all'interno degli ambienti scolastici, su qualunque tipo di piattaforma non autorizzata da Facebook a Twitter, da LinkedIn a Instagram, comprese le piattaforme di giochi per computer dove gli utenti registrati possono giocare in gruppi, scambiando varie informazioni.

Si richiama l'attenzione degli studenti, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze: tali pratiche possono dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e tutela dei dati personali di altre persone, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie e di natura penale, pertanto verranno prontamente denunciate alle autorità competenti. **È bene ribadire che le forze dell'ordine possono risalire all'account o all'identificazione del dispositivo.**

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini o video (ad esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle via chat.

Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali.

Art. 4 - Responsabilità dei dispositivi

- a. Gli alunni sono responsabili personalmente dei propri dispositivi.
- b. È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.
- c. Se un alunno provoca un danno al dispositivo di un compagno, volontariamente o per negligenza, dovrà risarcire il danno oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare, come previsto dal Regolamento d'Istituto (art.101).
- d. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che:
 - non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l'orario di lezione; a tal scopo si consiglia di dotarsi di caricabatteria portatili.
- e. La scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi cagionati dal proprietario o da altri studenti.
- f. La scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti.
- g. Gli studenti hanno la responsabilità di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni.
- h. I docenti potranno ritirare i dispositivi personali degli studenti a inizio lezione (o in qualsiasi altro momento della lezione stessa) e riconsegnarli a fine lezione o al momento dell'uso didattico degli stessi.

Art. 5- Connessione alla rete wi-fi dell'istituto

La connessione alla rete Wi-Fi d'Istituto da dispositivi mobili è consentita solo previa autorizzazione del docente in considerazione di particolari esigenze didattiche. Le password assegnate dalla scuola per l'accesso alla rete e ai programmi sono strettamente personali e non possono essere divulgate. Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell'Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

L'Istituto avrà cura di garantire connessioni sicure mediante l'utilizzo di ogni software e apparato necessario. I dispositivi mobili personali autorizzati alla navigazione dovranno essere accreditati al server dall'assistente tecnico informatico dell'Istituto. Ciò consentirà la riconoscibilità dei dispositivi.

Art. 6 - Diritti di proprietà intellettuale

- a. Nel rispetto delle normative sul copyright e sui diritti di proprietà, qualora si intenda usare materiale reperibile in rete è obbligatorio citare le fonti e le sorgenti facendo riferimento agli URL di provenienza attraverso il link intero.
- b. Non è ammessa la copia o il plagio di alcun materiale, né la violazione del copyright ad esempio attraverso copie illegali di software, immagini, musica, giochi, film, ecc.: in ogni situazione, è obbligatorio richiedere il permesso degli autori delle informazioni e dei media originali. Si ricorda che la violazione del diritto d'autore è un reato sanzionabile a norma di legge.
- c. La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell'open source e del copyleft.
- d. E' vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.

Art. 7 - Comportamenti sanzionabili per il mancato rispetto del regolamento

Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell'accaduto e saranno irrogate secondo il Regolamento d'Istituto (art.101).

Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni di cui sopra comporterà l'avvio di provvedimenti disciplinari (ad es. la temporanea o permanente perdita di accesso alla rete, la confisca del dispositivo per l'intera giornata scolastica e la consegna dello stesso ai genitori, ecc.) nonché, se necessario, il ricorso ad azioni legali. Tali provvedimenti incideranno sul voto di comportamento.

Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri dei dispositivi saranno sempre comunicati alle famiglie attraverso annotazioni sul registro elettronico e sul diario personale dello studente.

Gli allievi sono ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente al docente ogni uso scorretto dei dispositivi, anche ad opera dei compagni.

L'uso della tecnologia comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto e quelle del presente Regolamento, pena l'attivazione di azioni disciplinari.

Si ribadisce quindi che saranno sanzionati i seguenti comportamenti:

COMPORAMENTI di NOTEVOLE GRAVITÀ	COMPORAMENTI GRAVISSIMI
Scaricare o caricare video, musica e applicazioni senza il consenso del docente.	Scattare foto e registrare audio/video a scuola e/o pubblicarli su pagine o account personali senza documentata autorizzazione del docente.
Scaricare o caricare audio/video dal contenuto osceno.	
Utilizzare applicazioni, strumenti di comunicazione e social network durante le lezioni senza esplicita autorizzazione.	
Utilizzare qualsiasi programma e/o applicazione senza l'esplicita autorizzazione del docente, durante l'orario scolastico e le attività didattiche.	

Art. 8 - Sanzioni per il mancato rispetto del regolamento.

Le sanzioni sono commisurate alla gravità dell'accaduto e verranno irrogate come previsto dal Regolamento d'Istituto o dalle forze dell'ordine nel caso di reati gravissimi.

Art. 9 - Compiti del docente.

Il Docente ha la responsabilità e il dovere di sorvegliare costantemente l'attività informatica degli alunni. Il Docente deve segnalare con tempestività all'animatore digitale eventuali anomalie nella Rete.

Art. 10 - Compito dell'istituto e collaborazione delle famiglie.

Le famiglie degli allievi, preso atto degli articoli sopra citati, sono tenute a collaborare con l'Istituto nel favorire il rispetto del presente regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 02/10/2023.

